



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di TARANTO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI RIONE**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16 marzo 2022)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Disposizioni generali e aspetto normativo
- Art. 2 - Ripartizione del Territorio Comunale
- Art. 3 – Natura e scopi
- Art. 4 – Comitati di Rione: funzioni primarie
- Art. 5 – Comitati di Rione: funzioni consultive e prerogative
- Art. 6 – Partecipazione al Comitato di Rione
- Art. 7 – Assemblea costituente

TITOLO II - GLI ORGANI

- Art. 8 – Organi
- Art. 9 – Assemblea di Rione
- Art. 10 – Consiglio Direttivo
- Art. 11 – Disposizioni di legge
- Art. 12 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Rione
- Art. 13 – Presidente
- Art. 14 – Vicepresidente e Segretario

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

- Art. 15 – La fase preparatoria delle elezioni
- Art. 16 - Elettorado attivo
- Art. 17 - Elettorado passivo
- Art. 18 - Incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 19 - Presentazione delle candidature
- Art. 20 - Votazioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 – Concomitanza con elezioni previste da norme statali
- Art. 22 - Pubblicizzazione
- Art. 23 - Norme di rinvio

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Disposizioni generali e aspetto normativo)

1. Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata.
2. Il Comune di Avetrana, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto Comunale al Titolo III - Istituti di Partecipazione Popolare, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Rione.
3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di Rione quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.) e ai sensi degli artt. 45 e seguenti dello Statuto Comunale.
4. I Comitati di Rione operano nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice Civile. A tale scopo i Comitati di Rione predispongono discipline riguardanti il proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento. I suddetti Statuti devono essere depositati in copia presso il Comune.
5. Lo Statuto dovrà essere fondato sui principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Articolo 2

(Ripartizione del Territorio Comunale)

1. A tal fine il Territorio comunale è suddiviso in 5 Rioni la cui delimitazione e denominazione è individuata dalla planimetria agli atti, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. La denominazione dei Rioni è la seguente:

Rione n. 1 – CASTELLO	contraddistinto dal colore azzurro
Rione n. 2 – SAN FRANCESCO	contraddistinto dal colore verde
Rione n. 3 – SAN MARTINO	contraddistinto dal colore rosso
Rione n. 4 – SARACENO	contraddistinto dal colore giallo
Rione n. 5 – URMO BELSITO	contraddistinto dal colore viola
3. Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Rioni, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.
4. La Conferenza dei Rioni è composta dai Presidenti dei singoli Comitati di Rione.

Articolo 3

(Natura e scopi)

- 1.** Il Rione, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale.
- 2.** Il Rione non ha personalità giuridica, è politicamente imparziale, non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore della partecipazione democratica da parte dei cittadini.
- 3.** Il Rione promuove forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con gruppi o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Articolo 4

(Comitati di Rione: funzioni primarie)

- 1.** Il Comitato di Rione svolge funzioni primarie quali:
 - a)** la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e Consulte);
 - b)** il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel Rione;
 - c)** l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere;
 - d)** la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del Rione (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, mobilità e trasporti, controllo del territorio, decoro urbano, ecc);
 - e)** la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del Rione;
 - f)** il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo;
 - g)** piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro del Rione, in conformità degli strumenti regolamentari del Comune di Avetrana;
 - h)** la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del Rione;
 - i)** la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale;
 - j)** la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri.

Articolo 5

(Comitati di Rione: funzioni consultive e prerogative)

1. I Comitati di Rione, rappresentati dal proprio Presidente o delegato, ovvero dal proprio Consiglio Direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine che hanno un'incidenza diretta o indiretta sul Rione stesso, nei seguenti ambiti:
 - a) gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
 - b) servizi alla persona;
 - c) opere pubbliche;
 - d) mobilità sostenibile;
 - e) interventi in favore dei portatori di disabilità.
2. La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata e motivata della Giunta o del Consiglio Comunale in base all'argomento trattato e alla sua portata.
3. I Comitati di Rione, rappresentati dal loro Presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio Direttivo, hanno inoltre facoltà di:
 - a) formulare proposte di progettualità riguardanti il proprio Rione, nello spirito della partecipazione condivisa;
 - b) su iniziativa e invito scritto del Sindaco, a partecipare con diritto di parola alle riunioni di Giunta comunale finalizzate alla discussione di atti e provvedimenti riguardanti il proprio Rione;
 - c) su invito scritto dei Presidenti delle Commissioni consiliari, a partecipare con diritto di parola alle sedute delle Commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio Rione;
 - d) utilizzare locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili.
4. Le valutazioni espresse dai Comitati di Rione non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale ovvero degli organi istituzionali locali.
5. Per gli scopi e le funzioni sopra enunciate, il Comitato di Rione dovrà operare nel rispetto del presente Regolamento, delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, rapportandosi con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

(Partecipazione al Comitato di Rione)

1. Fa parte del Comitato di Rione e di conseguenza ha diritto a partecipare all'Assemblea di Rione, chi ha compiuto il 16° anno di età e ha la residenza o la dimora nel Rione, da attestarsi mediante autocertificazione.
2. Fanno altresì parte del Comitato di Rione e di conseguenza hanno diritto a partecipare all'Assemblea di Rione, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel Rione.
3. L'adesione al Comitato di Rione è libera e gratuita.
4. E' ammessa la partecipazione di ogni singolo cittadino solo ad un Comitato di Rione, in qualità di componente dell'Assemblea di Rione, o come residente e/o dimorante (comma 1 del presente articolo) oppure come portatore di interesse (comma 2 del presente articolo) nel Rione scelto.

Articolo 7
(Assemblea costituente)

1. Pur essendo istituiti dal presente Regolamento e dallo Statuto Comunale, al fine di salvaguardare la natura associativa e lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di Rione è necessaria un'Assemblea Costituente di almeno 50 aderenti, assicurando la presenza di uomini e donne in un rapporto non inferiore al 30% per ciascun genere.
2. L'Amministrazione Comunale curerà, attraverso specifico avviso pubblico, la comunicazione inerente l'approvazione del presente Regolamento, finalizzata alla conoscenza ed eventuale adesione della cittadinanza ai Comitati di Rione.
3. L'Assemblea Costituente cura tutte le azioni riguardanti le prime elezioni del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea Costituente si scioglie con l'elezione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - GLI ORGANI

Articolo 8 **(Organi)**

1. Sono organi del Comitato di Rione:
 - a) l'Assemblea di Rione
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Vicepresidente
 - e) il Segretario
2. L'organo di coordinamento di tutti i Comitati di Rione è la Conferenza dei Rioni, formata dai Presidenti dei singoli Comitati.
3. Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontarie e di servizio a favore del Rione.
4. Gli organi del Rione hanno sede nel relativo territorio.

Articolo 9 **(Assemblea di Rione)**

1. L'Assemblea di Rione è composta da tutti gli aventi diritto a partecipare al Comitato di Rione come disciplinato dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea di Rione ha lo scopo di:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo tramite pubbliche elezioni;
 - b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del Rione all'attività del Comune;
 - c) collaborare con il Consiglio Direttivo indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
 - d) comunicare direttamente al Consiglio Direttivo la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei Rioni.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 20 aderenti al Comitato di Rione, attraverso una richiesta scritta completa di cognome, nome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Presidente del Comitato di Rione, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
4. L'Assemblea è convocata mediante manifesti esposti almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del Rione.
5. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario (di prima e di eventuale seconda convocazione) e il luogo dell'assemblea stessa.

6. In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato di Rione può inoltrare richiesta scritta per la presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e degli Assessori competenti per l'argomento da trattare.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente del Comitato di Rione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, che ha l'onere di coordinare i lavori e di garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
8. Le decisioni dell'Assemblea, salvo nel caso delle elezioni del Consiglio Direttivo, sono prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.
9. I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.
10. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale formato da 7 componenti eletti democraticamente dall'Assemblea di Rione secondo quanto riportato agli artt. 17 e seguenti del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo si occupa di individuare gli obiettivi e la definizione delle funzioni di sviluppo del Rione, realizzando quanto enunciato dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e rappresenta la volontà collettiva dei cittadini del Rione, facendo sintesi dei bisogni e delle esigenze del Rione stesso.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Entro 10 giorni dopo le regolari elezioni, il Sindaco o un Assessore da lui delegato convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Direttivo per procedere all'insediamento del Presidente, nella persona del primo degli eletti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea di Rione e la nomina delle altre cariche.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente che formula e comunica l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della riunione e provvede a inoltrare la comunicazione cartacea e/o elettronica ai singoli componenti.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche da almeno 3 dei componenti, ovvero con una richiesta scritta completa di cognome, nome, indirizzo, estremi di un valido documento d'identità e firma autografa di ciascun richiedente, indicando i punti all'ordine del giorno. Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 20 cittadini residenti nel Rione, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
7. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente ed è necessaria la presenza di almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale, dandone opportuna informazione.
8. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, i rappresentanti delle Consulte e di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possono portare un utile contributo ai lavori iscritti all'ordine del giorno della convocazione.
9. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti.

10. I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato, nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.
11. I componenti del Consiglio Direttivo decadono per le cause espressamente previste dal T.U.E.L., ovvero a seguito di tre assenze non giustificate consecutive, per dimissioni volontarie presentate al Presidente, per sopravvenuta incompatibilità o per causa di forza maggiore. Il Presidente procede quindi alla surroga con il primo dei non eletti e a seguire.
12. Il Consiglio Direttivo decade quando, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduce a 4. In tal caso il Sindaco convoca una Assemblea di Rione straordinaria per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e nomina un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.
13. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Articolo 11

(Disposizioni di legge)

1. I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono conservati nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003. Il responsabile preposto dal Direttivo al trattamento dei dati è il Segretario in carica e, per quanto non contemplato dal presente Regolamento, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (Legge n.241/1990), sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di Rione.

Articolo 12

(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Rione)

1. Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di Rione e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Rione. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale o l'Assessore al governo partecipato provvedono alla convocazione della Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta l'anno. La Conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Comitati di Rione.

Articolo 13

(Presidente)

1. Il Presidente del Comitato di Rione è eletto dall'Assemblea di Rione quale componente più suffragato nell'elezione del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo, come specificato al comma 3 dell'art.10 del presente Regolamento.
3. La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati, anche non consecutivi.

4. Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Rione;
- b) è componente di diritto della Conferenza dei Rioni;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea di Rione;
- d) nomina il Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive i verbali e la corrispondenza;
- f) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- g) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli Direttivi degli altri Comitati di Rione;
- h) trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Comitato di Rione.

5. In caso di dimissioni o decesso del Presidente del Comitato di Rione, si precede a una nuova nomina, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, nella persona del Vicepresidente, con contestuale nomina del nuovo Vicepresidente nella persona del terzo più suffragato nell'elezione del Consiglio Direttivo, tranne nel caso in cui questo fosse già il Segretario e surroga, ai sensi del precedente art. 10 comma 4, del componente dimissionario o deceduto. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, con la sua conseguente decadenza, determina anche la decadenza del Presidente.

Articolo 14

(Vicepresidente e Segretario)

1. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, che è il secondo più suffragato nelle elezioni del Consiglio Direttivo. Lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e ne assume la carica in caso di dimissioni o di decesso del Presidente.
2. Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Direttivo o dell'Assemblea di Rione, di custodirne gli atti e i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

Articolo 15

(La fase preparatoria delle elezioni)

1. La preparazione delle prime elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato di Rione viene curata dall'Assemblea Costituente del Comitato stesso.
2. Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 16

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni e che hanno la residenza o la dimora nel Rione, attestata con autocertificazione, compresi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel Rione, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223 (solo per i maggiorenni), nonché tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel Rione.

Articolo 17

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 6, ad eccezione di quanto previsto nel seguente articolo 16.
2. Nessuno può essere candidato ed eletto in più di un Consiglio Direttivo.

Articolo 18

(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti i Comitati di Rione, si applicano le norme stabilite dal Capo Secondo (art. 55 e seguenti) del T.U.E.L. e, per quanto di pertinenza, quelle del D.Lgs. n. 39/2013.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del Codice Penale o dell'art. 15 della Legge 3 agosto 1988 n. 327.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di Sindaco o Consigliere e/o Assessore di questo Comune o della Provincia di Taranto o della Regione Puglia, di componente del Parlamento nazionale, nonché i membri del Clero e degli ordini di tutte le confessioni religiose.
4. I Consiglieri di Rione che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di Rione almeno 60 giorni prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della sottoscrizione della candidatura.

5. La carica di componente del Consiglio di Rione è altresì incompatibile con l'incarico di altro Consiglio Direttivo, di componente designato dal Comune nei Consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali formalmente assegnato a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.
6. In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio Direttivo i parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), quelli in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) e gli affini e conviventi di quelle figure indicate nei commi 3 e 5 del presente articolo, che abbiano effettuato apposita dichiarazione.
7. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 16, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile. La sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità, comporta la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Articolo 19

(Presentazione delle candidature)

1. Per le prime elezioni del Comitato di Rione è l'Assemblea Costituente, entro 15 giorni dalla sua formazione, ad indire le elezioni del Consiglio Direttivo, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l'organizzazione e il regolare svolgimento. L'Assemblea Costituente deve assicurare la più ampia informazione nel Rione su tutte le fasi succitate.
2. Per tutte le elezioni successive alla prima, gli adempimenti descritti nel precedente comma 1 vengono svolti dal Consiglio Direttivo uscente che sostituisce, pertanto, l'Assemblea Costituente. Il Consiglio Direttivo indice le elezioni entro 30 giorni dalla scadenza del proprio mandato di 3 anni.
3. Per la presentazione delle candidature si deve garantire la più ampia partecipazione e la presenza di ambedue i generi in un rapporto minimo di 70 a 30, pena la nullità della lista stessa.
4. Allo scopo di poterne verificare la regolarità e darne comunicazione appropriata ai cittadini del Rione, entro 15 giorni prima della data delle elezioni, le candidature devono essere presentate all'Assemblea Costituente e, per le elezioni successive alla prima, al Consiglio Direttivo uscente, su apposito modulo preparato e fornito dalla stessa Assemblea, ovvero dal Consiglio Direttivo, in cui indicare i dati anagrafici del candidato, a cui va allegata una dichiarazione che attesti altresì l'assenza dei motivi di incompatibilità o di ineleggibilità sanciti dal precedente articolo 16, corredata della copia di un valido documento di riconoscimento.
5. L'Assemblea Costituente per le prime elezioni, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio Direttivo, iscrive i candidati ammessi alle elezioni in una lista elettorale unica in cui sono riportati il cognome, il nome e l'indirizzo di residenza dei candidati, dandone massima visibilità nel Rione e convoca una Assemblea di Rione da tenersi nella settimana precedente le elezioni per la presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 **(Votazioni)**

1. L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea di Rione sulla base di una lista unica.
2. Il giorno delle votazioni, l'Assemblea Costituente, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio Direttivo, istituisce il Seggio Elettorale presso la sede del Comitato di Rione o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente comunque nel territorio del Rione.
3. Il Seggio è composto da quattro elettori maggiorenni non candidati, scelti tra i componenti dell'Assemblea di Rione, che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.
4. Il Seggio Elettorale resta aperto per almeno 4 ore consecutive sia nella mattina che nel pomeriggio del giorno delle votazioni.

Gli elettori devono presentarsi al Seggio con un valido documento di identità attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti il Seggio. Effettuato il riconoscimento, uno degli scrutatori riporta, su elenco numerato, il nominativo dell'elettore, per il riscontro finale tra il numero totale dei votanti e le schede votate presenti nell'urna appositamente costruita.

Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto.

A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove sono indicati i cognomi e i nomi dei candidati e delle candidate, con l'indicazione dell'indirizzo di residenza.

Pena la nullità della scheda e del voto, si vota esprimendo la doppia preferenza: un voto per un uomo, un voto per una donna.

Alla chiusura del Seggio si procede immediatamente allo scrutinio dei voti.

5. Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice copia e firmato da tutti i componenti il Seggio.

Una copia del verbale viene rimessa all'Ufficio Comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di Rione.

6. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.
7. E' eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età.

In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti, e così a seguire.

8. Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto vanno conservate e trasmesse in copia all'Ufficio Comunale di riferimento.
9. Il Comune di Avetrana collabora alla organizzazione e alla pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)

1. In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Consigli Direttivi del Comitato di Rione, dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 22

(Pubblicizzazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Comunale di Avetrana.

Articolo 23

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle Leggi dello Stato, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.

RIONI DI AVETRANA

